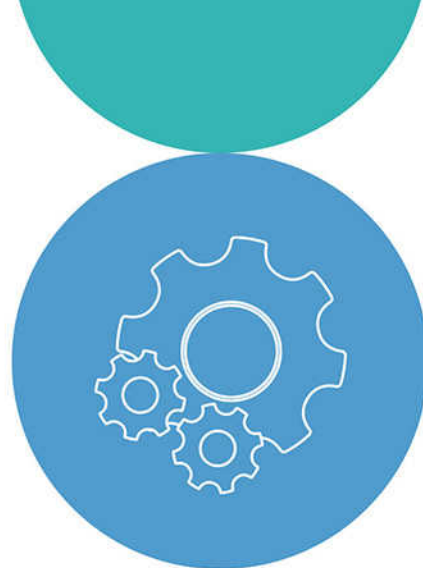


ACTIVE IMPRESA COMMERCIO

PROPRIETARIO NON ESERCENTE

PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Il presente Set Informativo Modulo Protezione dell'Attività - edizione 28.06.2025 si compone di:

- DIP Modulo Protezione dell'Attività
- DIP Aggiuntivo Modulo Protezione dell'Attività
- Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione dell'Attività

Proteggi la tua attività con...

- Prevenzione e Assistenza ai locali, per avere subito a tua disposizione soluzioni per prevenire o risolvere velocemente problemi relativi al tuo immobile.
- IN SOLIDITÀ, la protezione economica in caso di danni ai beni a causa di Incendio, Esplosione, Scoppio, eventi straordinari e impianti, eventi atmosferici, calamità naturali ed eventi catastrofici.
In particolare, è possibile proteggersi per danni a locali, macchinari e attrezzature e adempiere all'obbligo dell'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici.
- IN SOLIDITÀ VERSO TERZI, per proteggere il patrimonio dalla responsabilità civile che può derivare dalla proprietà degli immobili.



Scopri la Protezione dell'attività di ACTIVE Impresa Commercio nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione dell'Attività del prodotto Active Impresa Commercio è destinato all'assicurazione per i rischi di danni ai beni e, in via opzionale, per la responsabilità civile da proprietà di Fabbricati, di proprietari di immobili ceduti in locazione o ad altro titolo a imprese commerciali.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - Assistenza Commercio

✓ ASSISTENZA AI LOCALI

Pacchetto di Prestazioni legate alle emergenze relative ai locali dell'azienda: Invio di un idraulico per interventi di emergenza; Interventi di emergenza per danni d'acqua; Invio di un elettricista per interventi di emergenza; Fornitura temporanea di energia elettrica; Invio di un fabbro per interventi di emergenza; Invio di un serrandista in caso di emergenza; Invio di un frigorista per interventi di emergenza; Invio di un vetraio nelle 24 h; Invio di una impresa di pulizie; Invio di un sorvegliante.

SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

La copertura incendio copre:

- ✓ i Danni materiali e diretti ai beni assicurati da Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio, Implosione, onda sonora, caduta di aeromobili e veicoli spaziali, sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto, urto di veicoli, rovina di ascensori e montacarichi;
- ✓ le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro e per rimuovere, trasportare, depositare, ricollocare le cose mobili assicurate non colpite o solo parzialmente danneggiate dal Sinistro.

Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le seguenti Partite: "Immobile"; "Attrezzatura e Arredamento"

In aggiunta, possono essere assicurate anche le seguenti Partite:

"Lastre esterne" nella forma all risks.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo

- ✓ la copertura può essere estesa a: Ricorso terzi; Immobili a uso civile abitazione; Perdita di affitti

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI: Eventi sociopolitici; Acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione acqua condotta; Spese di ricerca senza danno materiale diretto; Traboccamento acqua per occlusione e rigurgito delle fognature; Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature; Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita di gas; Fenomeno elettrico - EVENTI ATMOSFERICI: Eventi atmosferici (vento e grandine); Eventi atmosferici (estensione ai dehors); Sovraccarico neve; Sovraccarico neve estesa; Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine su fragili; Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati;



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - Assistenza Commercio

- ✗ Le Prestazioni non sono dovute per i Sinistri provocati da: dolo dell'Assicurato; alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di terrorismo; trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ✗ Inoltre le prestazioni a protezione di persone non operano in caso di: infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene; infortuni sofferti in conseguenza di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché in caso di infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; malattie derivanti da epidemie/pandemie già in atto o già note.

SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono esclusi i danni:

- ✗ da o conseguenza di Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate;
- ✗ che si verificano in occasione di Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche in mancanza di prova che il Sinistro non ha avuto con questi alcun rapporto;
- ✗ causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ di smarrimento o sottrazione in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
- ✗ alla macchina o all'impianto in cui si è verificato uno Scoppio o un'Implosione determinati da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ che si verificano in conseguenza di un'insurrezione;
- ✗ da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze compromette la Disponibilità di Macchine elettroniche o di altri beni senza causare un Danno materiale e diretto agli stessi;
- ✗ subiti dalle Merci in refrigerazione per mancato freddo;
- ✗ da atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
- ✗ a Macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici;
- ✗ causati da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;
- ✗ indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

La Garanzia non opera se:

- ✗ i beni immobili sono in costruzione o sono già assicurati con altra assicurazione per gli stessi rischi;

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI – GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

✓ Copre i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Sisma, Alluvione Inondazione ed Esondazione, Frana.

Beni che possono essere assicurati

Possono essere assicurate, anche in modo indipendente, le seguenti Partite: "Fabbricato"; "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"; "Terreni".

Se presente anche la sezione e altri eventi la copertura può inoltre essere estesa alla Partita "Rimanenze" ("Arredamento" – "Merci").

✓ Se attiva anche la sezione Incendio e altri eventi sono coperte anche le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire presso idonea discarica, i residui del Sinistro.

✓ Per i Terreni sono coperte solo le spese sostenute per sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo, se presente anche la sezione Incendio e altri eventi possono essere attivate le Garanzie opzionali Allagamento e Bombe d'acqua.

In caso di Sinistro sulle Garanzie della sezione Incendio e altri eventi e, se attiva una di tali sezioni, anche in caso di Sinistro sulle Garanzie della sezione Calamità naturali ed eventi catastrofici, l'Assicurato si può avvalere del programma "Pronto Intervento" del Belfor e beneficiare di servizi di salvataggio e risanamento e di assistenza operativa alle attività danneggiate.

SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge in qualità di proprietario degli Immobili indicati nella Scheda Riepilogativa in cui è esercitata da altri un'attività commerciale e relative attività accessorie.

✓ Sono compresi con specifici limiti: danni da interruzione e sospensione di attività, committenza lavori e danni subiti da coloro che occupano i locali.

Al Modulo Protezione dell'Attività è inoltre abbinato il servizio di consulenza legale telefonica **PRONTO AVVOCATO**, attivo anche col Modulo Protezione del Patrimonio, per affrontare controversie legali, impostare comunicazioni a controparti e ottenere chiarimenti su normative vigenti in relazione agli immobili aziendali.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle Somme assicurate e dei Massimali e Limiti di indennizzo rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

✗ i beni immobili sono gravati da abuso edilizio anche sorto successivamente alla data di costruzione o sono costruiti in carenza di autorizzazioni;

Sono esclusi i danni:

- ✗ conseguenza diretta del comportamento attivo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- ✗ conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- ✗ relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o che derivano da inquinamento o contaminazione;
- ✗ di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti;
- ✗ da mancata o anormale distribuzione di energia se non sono diretta conseguenza degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- ✗ conseguenti a: perdita o alterazione della funzionalità di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata; utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni.

SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

✗ Non sono considerati terzi:

- i dipendenti dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio e le persone che lo subiscono in conseguenza diretta della partecipazione a un'attività che ha per oggetto il Fabbricato e relative pertinenze e accessori, salvo quanto previsto per la committenza di lavori;
 - i componenti della famiglia anagrafica dell'Assicurato e le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: titolare stesso, coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli;
 - quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le società controllanti, controllate o collegate, e gli amministratori delle medesime.
- ✗ Sono esclusi i danni che derivano da: detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o esplosivi; amianto o prodotti contenenti amianto; onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici; lavori svolte all'interno di cisterne, serbatoio e altri luoghi qualificati come ambienti sospetti di inquinamento; circolazione; Furto; umidità, stillicidio e insalubrità dei Locali; umidità e stillicidio e in genere insalubrità dei locali; impiego di macchinari o impianti da persona non abilitata; attività svolte da coloro che occupano i Locali; Atto Cyber e Incidente Cyber; inquinamento, interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti suscettibili di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi i danni:

- ✗ a cose movimentate con gli impianti al servizio dei locali;
- ✗ a cose altrui da Incendio, Esplosione o Scoppio e a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
- ✗ a cose che si trovano sui veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);
- ✗ dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Le Garanzie In solidità - Danni ai beni - Garanzia Incendio ed altri eventi, In solidità Danni ai beni Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofici e In Solidità verso terzi – Garanzia Responsabilità civile proprietà dell'Immobile operano per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica Pronto Avvocato opera in Italia e in relazione a normative italiane..



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- In caso di Sinistro con danni ai beni: fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni e, nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta; denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia (sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi); conservare i residui del Sinistro fino al pagamento del danno; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti e uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati.
- In caso di Sinistro di responsabilità civile: presentare la denuncia di Sinistro all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia; dare subito notizia a Generali Italia di ogni atto che gli viene notificato tramite Ufficiale Giudiziario; dare subito notizia a Generali Italia di qualunque domanda o azione proposta dall'INPS ai sensi di legge.
- Per attivare le Prestazioni di Assistenza e la Consulenza legale: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire le informazioni necessarie.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione Active Impresa Commercio può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive. Il Contraente versa inoltre un'integrazione del premio per la copertura del Periodo di Allineamento nei casi di attivazione delle Garanzie Successive. Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio delle garanzie possono essere annualmente soggetti ad adeguamento in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Se per alcune Garanzie il Premio è determinato in base a elementi variabili, questo è anticipato in via provvisoria all'attivazione della Garanzie e può essere soggetto a conguaglio al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.cattolica.it o dall'App MyCattolica); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso per Sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione Active Impresa Commercio decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie di ogni Modulo – compresa la Garanzia iniziale – hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. **Le Garanzie Eventi atmosferici e Calamità naturali ed eventi catastrofici**, hanno sempre durata annuale e per esse non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. Tali garanzie iniziano a operare dopo un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione Active Impresa Commercio non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Tale facoltà non è prevista per la Garanzia Pronto Avvocato e le garanzie di Prevenzione e Assistenza.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. **Il Contraente che stipula il contratto in qualità di consumatore e Generali Italia, se previsto per le specifiche Garanzie e nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le stesse, possono inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Tale facoltà non è prevista per le Garanzie Prevenzione e Assistenza e per la Garanzia Pronto Avvocato. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Danni ai beni, Responsabilità civile da proprietà di Fabbricati, Assistenza



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Active Impresa Commercio - Modulo Protezione dell'Attività

data di aggiornamento: 28.06.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di **GENERALI ITALIA S.p.A.**, società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA COMMERCIO – PROTEZIONE DEI LOCALI Le Prestazioni non sono dovute nei casi di seguito indicati. **Invio idraulico per interventi di emergenza – Impianto idraulico e Interventi di emergenza per danni d'acqua:** allagamento o interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore da rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, interruzione o rottura delle tubature esterne all'Azienda e negligenza dell'Assicurato; tracimazione da mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'Azienda provocata da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico provocata da rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili di servizi igienico-sanitari ed elettrodomestici. **Invio di un idraulico per interventi di emergenza – Impianti di riscaldamento:** guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore; **Invio elettricista per interventi di emergenza e Fornitura temporanea di energia elettrica:** corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato, interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore, guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Azienda. Fornitura temporanea di energia elettrica: corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato.

SEZIONI IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI

Valgono le esclusioni specifiche di seguito elencate per Garanzia. Lastre esterne: danni durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai e rigature. **Ricorso terzi:** danni da inquinamento e danni a: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori o figli dell'Assicurato o ai componenti della sua famiglia anagrafica; legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore legale rappresentante dell'Assicurato o alle persone che sono con loro nei rapporti sopra indicati; società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato; cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene. **Perdita di affitti:** danni da Malattia pandemica o epidemica. **Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:** esclusi i mezzi di proprietà di terzi comunque detenuti se appartengono a dipendenti, clienti o fornitori e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle operazioni; sono esclusi i danni risarcibili mediante la Garanzia Ricorso Terzi e i mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi. **EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI: Eventi sociopolitici: danni provocati da persone che occupano i Fabbricati per oltre 5 giorni; di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio, ammanchi;** avvenuti durante confisca, sequestro o requisizione dei beni o serrata. **Acqua condotta:** danni da umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito di fognatura, rottura di tubazioni per gelo se interrato, installate all'esterno, senza sistema di protezione anticongelamento o impianti di riscaldamento assenti o fermi da più di 72 ore. **Traboccamento d'acqua e rigurgito delle fognature:** danni da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento. **Spese di ricerca senza danno materiale e diretto:** spese di ricerca che derivano da infiltrazione di acqua piovana; gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive; gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato; occlusione o rigurgito di fognature. **Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas:** tutte le spese necessarie per rendere conformi alle norme di legge gli impianti al servizio dell'Immobile. **Fenomeno elettrico:** danni alle Macchine elettroniche o mezzi di trasporto iscritti al PRA; da usura o mancata manutenzione; durante montaggi e smontaggi; da difetti noti all'Assicurato o di cui risponde il fornitore. **IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - EVENTI ATMOSFERICI: Eventi atmosferici (vento e grandine): danni a Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari, verande e coperture di poggiali, balconi o terrazze, tende esterne, tensostrutture, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, antenne, impianti all'aperto non fissati in modo stabile, impianti fotovoltaici e solari termici, capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica, Fabbricati o tettoie aperti e beni posti sotto gli stessi, beni all'aperto, lastre di fibrocemento, manufatti in plastica da grandine - danni da stillicidio, umidità, frane, cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso di acqua piovana. **Eventi Atmosferici (estensione ai dehors):** danni da bagnamento per i beni assicurati posti sotto le strutture. **Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili:** danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio. **Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati:** danni da bagnamento per i beni assicurati posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati. **Sovraccarico neve:** danni da gelo, valanghe o slavine; in Fabbricati in abbandono, in costruzione/rifacimento o non conformi alle norme sui sovraccarichi di neve; a tegole e impermeabilizzazioni; di deformazione alle strutture portanti in legno; a tende, insegne, installazioni esterne, Fabbricati in legno, in plastica, aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande, coperture di poggiali, balconi, terrazze; di rottura e deformazione delle grondaie; di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici o rottura di antenne e camini se il danno non deriva da crollo totale o parziale del Fabbricato.**

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI – GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Valgono le esclusioni specifiche di seguito indicate per ciascuna copertura. Sisma: danni da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguono a Sisma; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; a beni che non si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti delle Autorità competenti. **Alluvione, Inondazione, Esondazione:** danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; variazione della falda freatica, Frane, maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo; alle Rimanenze poste all'aperto, alle Merci con base a distante dal pavimento minore di 10 cm o in locali interrati o seminterrati. **Frana:** danni da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione; da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra; da errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali artificiali, se la frana si è verificata nei dieci anni successivi ai lavori; da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe, slavine; a cose mobili all'aperto; da frane già note o potenzialmente tali. **Sono sempre esclusi:** beni in leasing già assicurati per gli stessi rischi, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro; boschi, coltivazioni, piante, animali; merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se già assicurati; aeromobili e natanti. **Garanzia opzionale Allagamento e Bombe d'acqua:** danni ai "Terreni" e ai beni mobili all'aperto.

SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE: Committenza lavori: lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione e attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti; **Persone non considerate terzi:** persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio o che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione ad attività avente per oggetto il Fabbricato e le relative pertinenze e accessori. **Danni subiti da coloro che occupano i Locali:** da mancato uso dei locali causati da lavori; a cose detenute causati da lavori edili o di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA AI LOCALI

Ciascuna Prestazione è dovuta per massimo 3 volte per annualità assicurativa. Sono sempre escluse le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.

SEZIONE IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI **Delimitazioni per Eventi sociopolitici:** Scoperti con minimi indicati nella Scheda Riepilogativa; **Acqua condotta:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa; **Spese di ricerca e riparazione acqua condotta:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa; **Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa; **Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito di fognature:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa; **Spese di ricerca senza danno materiale e diretto:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa; **Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa; **Fenomeno elettrico:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa; **Eventi atmosferici (vento e grandine):** Scoperti con Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa; **Eventi Atmosferici (estensione ai dehors):** Scoperti con Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa; **Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa; **Grandine su veicoli all'aperto:** Scoperti con Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa; **Sovraccarico neve:** Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa.

SEZIONE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI - DANNI AI BENI – GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa (**non superiore al 15%**)

Garanzia opzionale Allagamento e Bombe d'acqua: Scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

SEZIONE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Franchigia per danni a cose di 150,00 euro per Sinistro per i danni a cose.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione dell'Attività è rivolto a persone fisiche e altri enti esclusivamente per assicurare un immobile di proprietà ceduto in locazione per lo svolgimento di un'attività del settore commercio.



Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 20,20% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

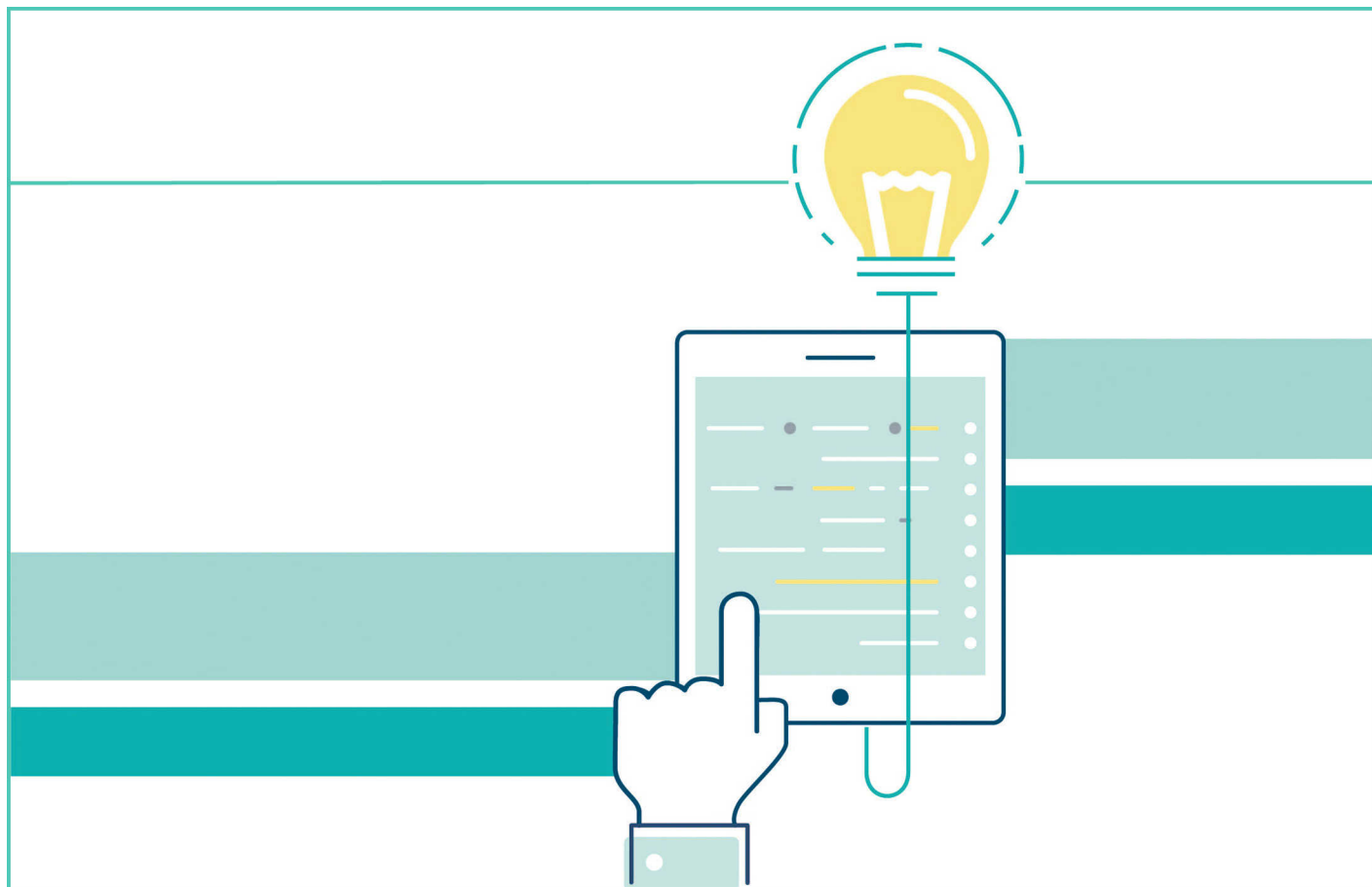
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: -<u>perizia contrattuale</u> per le controversie relative alla determinazione e stima dei danni per tutte le Garanzie In solidità. Le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC: cattolica@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia -<u>procedura FIN-NET</u> per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le Garanzie Assistenza , 21,25% per la Garanzia Pronto Avvocato ; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura), per le altre Garanzie .
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.



MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ

PAG.

PRESENTAZIONE MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	2
CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	11
ASSISTENZA COMMERCIO START	11
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	11
Art. 1.1 Rischi assicurati	11
PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI ASSICURATI	11
Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	11
Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua	11
Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	11
Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica	11
Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	11
Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza	11
Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	11
Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	11
Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie	11
Art. 1.11 Invio di sorvegliante	11
 <i>Che cosa non è assicurato?</i>	11
Art. 2.1 Esclusioni generali	11

Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati"	11
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	11
Art. 3.1 Limiti di copertura generali	11
Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni	11
 <i>Dove vale la copertura?</i>	11
Art. 4.1 Estensione territoriale	11
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	11
Scheda Riepilogativa	11
CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI	12
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	12
Art. 1.1 Rischi assicurati	12
Art. 1.2 Beni Assicurati	12
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	15
Art. 2.1 Esclusioni	15
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	16
Art. 3.1 Limiti di copertura	16
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato e limite di indennizzo	16
Art. 3.3 Franchigia frontale	17
 <i>Dove vale la copertura?</i>	18
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	18
<i>Con quali condizioni operative assicuriamo?</i>	18
Art. 5.1 Caratteristiche del "Fabbricato" - Classificazione costruttiva	18
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	18
 <i>Che obblighi ho?</i>	19
Art. 6.2 Diritto di ispezione	19
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali</i>	19
Art. 7.1 Garanzie opzionali	19
INCENDIO ED ALTRI EVENTI	19
EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI	21
EVENTI ATMOSFERICI	25
CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI	28
 <i>Che cosa è assicurato? Garanzia base</i>	28
Art. 1.1 Rischi assicurati	28
Art. 1.2 Beni Assicurati	30
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	31

Art. 2.1 Esclusioni	31
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	32
Art. 3.1 Limiti di copertura	32
Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione	32
Art. 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato	32
 <i>Dove vale la copertura?</i>	32
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	32
 <i>Che obblighi ho?</i>	33
Art. 5.1 Diritto d'ispezione	33
 <i>Quando comincia la copertura e quando finisce?</i>	33
Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofici	33
Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofici	33
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	33
CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE	34
 <i>Che cosa è assicurato?</i>	34
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile	34
 <i>Che cosa NON è assicurato?</i>	36
Art. 2.1 Persone non considerate terzi	36
Art. 2.2 Esclusioni	36
 <i>Ci sono limiti di copertura?</i>	37
Art. 3.3 Franchigia per danni a cose	37
Art. 3.4 Franchigia frontale	37
 <i>Dove vale la copertura?</i>	37
Art. 4.1 Delimitazione territoriali	37
 <i>Quando e come devo pagare?</i>	37
Art. 5.1 Adeguamento del Premio della Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile in caso di aumento del valore dello stesso	37
 <i>Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti</i>	38
Scheda Riepilogativa	38
NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ	39
 <i>Che obblighi ho?</i>	39
Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate	39
Art. 1.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie	39
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	40



Come posso disdire le Garanzie?

40

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

40

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PREVENZIONE E ASSISTENZA

41

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

41

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITA' - DANNI AI BENI - GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI

42



Che obblighi ho?

42

Quali obbligo ha l'impresa

Premessa

42

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento Azienda Belfor

42

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

43

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno

43

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

44

Art. 1.5 Mandato dei periti

44

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

44

Art. 1.7 Determinazione del danno

45

Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

46

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

47

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

47

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

48

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

48

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - GARANZIA EVENTI CATASTROFALI

49



Che obblighi ho?

49

Quali obbligo ha l'impresa

Programma di Pronto Intervento Azienda Belfor

49

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

49

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

49

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

49

Art. 1.4 Mandato dei periti

50

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

50

Art. 1.6 Determinazione del danno

50

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

52

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

52

Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

53

Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa

53

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

54

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

55



Che obblighi ho?

55

Quali obbligo ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

55

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

55

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

55

Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo	55
Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	56

PRESENTAZIONE MODULO

Il Modulo Protezione dell'Attività è parte integrante del contratto di assicurazione Active Impresa Commercio e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie:

- Prevenzione e Assistenza - Assistenza Commercio
- In Solidità – Garanzia Incendio ed altri eventi
- In Solidità Eventi naturali – Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofici
- In Solidità verso terzi – Garanzia Responsabilità civile proprietà dell'immobile

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- Definizioni;
- norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate.

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione dell'Attività è necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie:

- In Solidità – Garanzia Incendio e altri eventi
- In Solidità Eventi naturali – Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofici

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **si attivano** in abbinamento alle altre Garanzie del Modulo Protezione dell'Attività.

La Sezione In Solidità verso terzi può essere attivata con la sezione In Solidità - Garanzia Incendio e altri eventi.

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.



CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

DEFINIZIONI SPECIFICHE - Prevenzione e Assistenza

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.  Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro? A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro: - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Azienda	Il luogo situato in territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano dove l'assicurato svolge l'attività assicurata, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Prestazione	L'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance per un Sinistro previsto dalla Garanzia Assistenza.
Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A.



DEFINIZIONI SPECIFICHE

IN SOLIDITA' - DANNI AI BENI - GARANZIA INCENDIO E ALTRI EVENTI IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. Se l'Assicurato è una persona giuridica che si avvale della sola opera di dipendenti distaccati da altre aziende o di lavoratori somministrati e non è obbligato alla tenuta del Libro Unico del Lavoro, sono comunque considerati Addetti i dipendenti distaccati da altre aziende e i lavoratori somministrati ed eventuali soci che svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.  Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro? A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro: - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.
Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione ed Esondazione	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.
Archivi	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivio Informatico	Insieme di Dati e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Attrezzatura e Arredamento	Attrezzatura ed arredamento dell'esercizio, comprese insegne, Macchine elettroniche, e quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività dichiarata. Sono comprese le cose oggetto di noleggio. Sono esclusi i veicoli con targa. Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme, aggiunti dall'Assicurato locatario. È escluso quanto indicato alle voci "Archivi", "Archivi informatici", "Valori" e "Attrezzature di Stabilimento balneare".

Attrezzature di Stabilimento balneare	Accessori per la spiaggia, lettini, sdraio, ombrelloni, docce, pedane, cabine in legno o alluminio, pattini e pedalò non a motore.
Bomba d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Centro Commerciale	Complesso di esercizi indipendenti situati in un unico Fabbricato o in più Fabbricati comunicanti, che si avvale in modo permanente di una gestione e di una immagine coordinata e che presenta le seguenti caratteristiche: - durante l'orario notturno rimane chiuso, impedendo l'entrata del pubblico tramite la chiusura degli ordinari vani di accesso; - durante l'orario di chiusura notturna è sottoposto alla vigilanza effettuata in modo continuativo almeno da un addetto; - gli esercizi commerciali hanno accesso prevalentemente solo dall'interno del centro stesso.
Chiosco	Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 m2 ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi e infissi e fondamenta in cemento.
Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con: - pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; - solai e struttura portante del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; - copertura comunque costruita.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito in Polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative che servono a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intaccano la regolare attività.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.



Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Immobile - Fabbricato	Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell'area) compresi - fissi e gli infissi; - impianti fissi al servizio del fabbricato; - gli affreschi, le statue e le decorazioni che non hanno valore artistico; - le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; - le recinzioni, i piazzali, le pavimentazioni esterne; - le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune. È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Attrezzatura e Arredamento".
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme.
Impianto fotovoltaico	Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati dalle norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine.
Impianto solare termico	Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno ed ogni altro componente ad esso strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Infiammabili	- i gas combustibili come, ad esempio, l'acetilene, il metano, l'etano, ecc.; - le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Lastre esterne	Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio o insegne infisse nei Fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 50 metri dai Punti perimetrali, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.

Lastre interne	Lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'interno dei locali dell'esercizio su vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio, banchi, mensole e tavoli facenti parte dell'attrezzatura e dell'arredamento. Sono compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati ad un uso strutturale: elementi lignei formati da sottili lastre – dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate incombustibili.
Locali isolati	Sono considerati isolati i locali dell'esercizio contenenti le cose assicurate se, nel raggio di 40 metri da detti locali, non sono presenti abitazioni civili oltre a quella, eventuale, dell'Assicurato stesso.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: - Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - giochi elettronici.
Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Perdita occulta di acqua	La dispersione di acqua avvenuta in una parte dell'impianto idrico interrato, murata o comunque non visibile esternamente in modo diretto.
Prescrizioni mediche fustellate	Bollini cartografici staccabili, applicati alle scatole di medicinali e recanti il relativo prezzo, impiegati dalle farmacie per la richiesta di rimborso presso il Sistema Sanitario Nazionale.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'Immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.



Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Supporto, Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terremoto - Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del fabbricato.
Tetto-Copertura-Solai	- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: - una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; - una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; - una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI – GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI

Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
--------------------	---



Alluvione, Inondazione ed Esondazione	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.
Archivi	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivio Informatico	Insieme di Dati e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Arredamento	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio o dell'esercizio commerciale, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali. Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme, aggiunti dall'Assicurato locatario
Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura	Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento), impianti che non rientrano nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A. (Pubblico registro automobilistico), serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi impianti di energie rinnovabili se installati a terra o comunque non sul Fabbricato . Sono comprese le "Macchine Elettroniche". Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA e quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni: • Archivi • Archivi informatici • Valori
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito in polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Esploidenti	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità. scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni Sono esclusi i fabbricati in costruzione. È inoltre escluso quanto indicato alle seguenti voci delle presenti definizioni: • Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura • Terreni
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.



Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme. Sono compresi Impianti di energie rinnovabili se montati sul tetto o su altre parti del Fabbricato.
Impianti di energia rinnovabili	Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) turbine idroelettriche, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi anche se di fondazione o interrate.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: - Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - giochi elettronici.
Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e contenere il contagio.
Massimale o Limite di indennizzo	Importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Generali Italia in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.



Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trova in almeno il 50% del suo perimetro ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Primo Rischio Assoluto	L'impegno di Generali Italia, in caso di Sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e, anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'Immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro
Somma assicurata	L'importo che rappresenta il massimo esborso da parte di Generali Italia in relazione alle garanzie prestate.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Struttura antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.
Struttura in bioedilizia	Fabbricato con strutture portanti e pareti esterne in materiali incombustibili e/o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.
Struttura in acciaio	Fabbricato con strutture portanti realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Struttura in legno	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate prevalentemente in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non combustibili e con presenza di materiale plastico, escluse le coibentazioni, al massimo fino al 20%; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità, robustezza.
Strutture in muratura o altro	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da cemento armato o legno o acciaio o Bioedilizia.
Struttura in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato, prefabbricato o gettato in opera non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: • le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; • le armature del Tetto in legno.
Supporto, Supporto di Dati	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.



Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, contabilizzati nell'attivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 del Codice civile (voce "B-II", numero 1).
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del fabbricato.
Tetto-Copertura-Solai	- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: - una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; - una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; - una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistancelItaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 572 572** - dall'estero **+39 02 5824 0565**.

Prevenzione e Assistenza ai locali

La Garanzia Prevenzione e Assistenza:

- è prestata in abbinamento alle altre Garanzie del presente Modulo e, se è attivato il Modulo Protezione del Patrimonio, è abbinata anche a tale Modulo;
- è comunque unica e quindi il Premio è dovuto una volta sola.

ASSISTENZA COMMERCIO START



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Se la Garanzia Assistenza Commercio è attivata nella forma Start, la copertura opera per le Prestazioni elencate negli articoli che seguono.

PRESTAZIONI A PROTEZIONE DEI LOCALI

Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- Impianto idraulico:

- a) Allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali assicurati provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'azienda;



- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.
- **Impianto di riscaldamento:**
 - a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure dalla ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
 - b) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

Che cosa NON è assicurato

La prestazione non è dovuta per Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua

Se, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si rende necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un Massimale di euro 1.000,00 per Sinistro.

Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un elettricista e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa NON è assicurato

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato necessita di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa NON è assicurato



Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro e per anno.

Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendono impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per Sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.7 Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha necessità di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso;
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici, Allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante se si crea il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato necessita di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di Furto o tentato Furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché Incendio, Esplosione, Scoppio e atti vandalici, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano per il sopralluogo e la riparazione e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non è garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro. L'invio dell'artigiano per la riparazione non è effettuato nei giorni di sabato, domenica e festivi.



Art. 1.10 Invio di una impresa di pulizie

Se i locali assicurati sono stati colpiti da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e si rende necessaria una pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, ad inviare un'impresa di pulizia specializzata.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per Sinistro.

Art. 1.11 Invio di sorvegliante

Se i locali assicurati sono stati danneggiati da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, e la sicurezza degli stessi è compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi del sorvegliante fino ad un massimo di 8 ore consecutive per Sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni generali

Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) Alluvioni, Inondazioni, eruzioni vulcaniche, Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- c) guerra, Scioperi, rivoluzioni, Sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

Art. 2.2 Esclusioni relative alle "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati"

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni generali" le "Prestazioni a protezione delle persone nei locali assicurati" e le "Prestazioni a protezione del titolare dell'esercizio" non sono dovute per:

- a) gli Infortuni e le altre conseguenze causate da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- b) gli Infortuni sofferti in conseguenza delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitta, sport aerei in genere, corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- c) malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui le stesse fossero già in atto o già note al momento della partenza.

Inoltre le prestazioni non sono dovute ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che è in corso un rischio guerra.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura generali

L'Assicurato decade dal diritto alle Prestazioni se non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Ogni diritto nei confronti di Generali Italia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione¹.



Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Se l'Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza, si rivolge per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra impresa assicurativa, le Prestazioni di cui alla presente copertura sono operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Generali Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile¹.

Art. 3.2 Limiti di copertura delle Prestazioni

Limiti per le Prestazioni a protezione dei locali assicurati

L'insieme delle prestazioni indicate ai precedenti artt. da 1.2 a 1.11 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del Massimale indicato in ogni singola prestazione.

Tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza sono a carico dell'Assicurato.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano salvo quella di cui all'art.1.18 "Rientro anticipato" che può essere erogata anche al di fuori di tali paesi.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

¹ In conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice civile

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ – DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- a) **Incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) **Esplosione e Scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dei Fabbricati;
- d) **Implosione**;
- e) **onda sonora**;
- f) **caduta di aeromobili** e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore Immobile di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **urto veicoli** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. **Sono esclusi i danni a veicoli con targa**;
- i) **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza altresì:

- j) **danni** che si verificano in conseguenza di:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;purché causati come conseguenza di Incendio, Esplosione, Scoppio che colpiscono i beni assicurati oppure altre cose che si trovino ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

Estensione Colpa grave

Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge¹.

I limiti di cui sopra operano se riportati nella Scheda Riepilogativa

Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o Immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell'attività dichiarata:

- **“Immobile”**;
- **“Attrezzatura e Arredamento”**;

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa stessa o, per i soli magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Nei seguenti casi:

- **se è assicurata la Partita “Attrezzatura e Arredamento”**

sono inoltre assicurati, anche in eccedenza a Somma assicurata/al Massimale assicurato:



- Valori
- Archivi e Supporti di Dati
- **Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti**

L'assicurazione è prestata:

- per l'“Immobile”:
 - in base **al costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area;
 - in base **al Valore allo stato d'uso**, escluso soltanto il valore dell'area, se, per l'ubicazione, è richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce “Valore allo stato d'uso”;
- per “**Attrezzatura e Arredamento**”,
 - in base **al costo di rimpiazzo con altre cose nuove uguali o equivalenti** per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - in base **al Valore allo stato d'uso** se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce “Valore allo stato d'uso”;
- per gli **Archivi e i Supporti di Dati** in base **al costo di riparazione o di ricostruzione**.

Che cosa NON è assicurato

Dalla Partita “**Attrezzatura e Arredamento**”, se attivata, sono esclusi:

- i beni in leasing, se tale esclusione è indicata nella Scheda Riepilogativa;

Ci sono limiti di copertura

Sono assicurati, con il limite del 10% del valore complessivamente assicurato con le Partite “**Attrezzatura e Arredamento**”, gli Archivi, i Supporti di Dati

In ogni caso:

- per gli Archivi e i Supporti di Dati opera il limite massimo di euro 5.000,00

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione è stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possano essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovino nell'area in cui detta attività è esercitata. E' tuttavia necessario che il valore di tali beni sia ricompreso nella somma assicurata della partita di cui fa parte il bene di terzi.

Lastre esterne

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati alle Lastre esterne derivanti da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da Furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga della lett. b) dell'art. 3.1 “Limiti di copertura”, i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di Terrorismo e sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.

La garanzia opera a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle “Norme che Operano in caso di Sinistro”.

Se assicurata la Partita “Immobili”, la Garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1.1 “Rischi assicurati” e di quanto previsto da eventuali Garanzie opzionali; in questo ultimo caso limitatamente alla parte di danno rientrante nelle Franchigie o Scoperto previste da tali Garanzie opzionali.

La garanzia è operante solamente per **Lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione**.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:



- fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa;
- se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati al precedente art. 1.1 "Rischi assicurati", opera il limite di indennizzo per singola lastra di euro 3.000,00;
- con applicazione di una franchigia di euro 200.00 limitatamente alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Condizioni specifiche per Stabilimenti balneari annessi a bar o ristoranti

La Garanzia opera per le Attrezzature di Stabilimento balneare che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa, anche all'aperto, per i rischi attivati in polizza.

La Garanzia opera a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera, per singolo Sinistro e per annualità assicurativa, con un massimo di euro 15.000,00.

Il limite sopra indicato deve intendersi ridotto per i danni conseguenti a:

- Eventi sociopolitici a euro 5.000,
- Eventi atmosferici a euro 5.000

e i relativi Sinistri sono liquidati con una Franchigia di euro 500,00 per singolo Sinistro.

La Garanzia "Ricorso terzi" opera fino ad un risarcimento massimo di euro 50.000,00 per singolo Sinistro e per annualità assicurativa.

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientrano nelle seguenti Partite, se attivate

- "Attrezzatura e Arredamento"
- "Merci"
- "Attrezzatura, Arredamento e Merci a primo rischio assoluto"

quando tali spese si rendono **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza di euro 10.000,00.

b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza di euro 20.000,00.

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle somme assicurate e a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni che rientrano nelle seguenti Partite, se attivate

- "Attrezzatura e Arredamento"
- "Merci"
- "Attrezzatura, Arredamento e Merci a primo rischio assoluto"

quando tali spese si rendano **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza di euro 20.000,00;

b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate fino alla concorrenza di euro 50.000,00.



Cosa vuol dire indennizzare in eccedenza rispetto alla somma assicurata?

In generale l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati non può eccedere il valore della somma assicurata. Tuttavia per alcune voci di spesa, collaterali al danneggiamento, questo è possibile.

Esempio

Somma assicurata partita Immobile: euro 100.000

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 95.000

Spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: euro 10.000

Indennizzo totale: euro 105.000 (anche se maggiore di euro 100.000)

Come funziona il massimo di indennizzo?

Ipotesi di limite di indennizzo pari al 10% con il massimo di euro 20.000.

Esempio:

Indennizzo danni materiali e diretti: euro 250.000

Limite massimo di indennizzo spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui: euro 20.000 (pari al valore più basso tra 10% di euro 250.000 e euro 20.000)

Importo spese effettivamente sostenute: euro 25.000

Indennizzo liquidato: euro 20.000



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) direttamente o indirettamente causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
- b) che si verificano in occasione di Esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che in tutti i casi sopra indicati l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di Incendio o relativi rischi complementari;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o una Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) che si verificano in conseguenza di una insurrezione se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;
- g) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- h) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- i) conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;



- trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;
se non sono stati provocati da sinistri;
- indennizzabili in base alla polizza e da essa non specificatamente esclusi;
- che hanno colpito i beni assicurati.

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) che si sono verificati in occasione di atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio, scioperi, tumulti popolari o sommosse;
- b) a Macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche da fulmine;
- c) causati da Terremoti, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bombe d'acqua e Frane;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la Franchigia, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza, con sottrazione della Franchigia convenuta che rimane sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se operano più Scoperti, si applica una percentuale pari al cumulo delle percentuali, con un massimo del 35%.

Se sono convenuti sia lo Scoperto che la Franchigia, in caso di Sinistro Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con sottrazione della percentuale di Scoperto con il minimo pari all'importo della Franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo è determinato senza tenere conto di Scoperti o Franchigie, il cui ammontare viene sottratto successivamente dall'importo così calcolato.



✓ Cosa sono la Franchigia e lo Scoperto?

La franchigia è un importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Lo scoperto è un importo, espresso in misura percentuale dell'indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Esempio franchigia:

Somma assicurata Immobile: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Franchigia: 1.000,00 euro

Indennizzo liquidato: 89.000,00 euro (pari a 90.000,00-1.000,00 euro)

Esempio scoperto

Somma assicurata Immobile: 100.000,00 euro

Valore del danno: 90.000,00 euro

Scoperto: 10%

Importo scoperto: 9.000,00 euro (pari al 10% di 90.000,00 euro)

Indennizzo liquidato: 81.000,00 euro (pari a 90.000,00 euro -9.000,00 euro)

✓ Cosa succede se un bene è assicurato presso diversi assicuratori?

Se uno stesso bene è assicurato presso diversi assicuratori l'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, se le somme complessivamente rimosse non superano l'ammontare del danno.

Esempio

Danno accertato: 75.000,00 euro

Danno liquidabile assicurazione A in assenza di altra assicurazione: Danno accertato 75.000,00 euro – Franchigia 5.000,00 euro = 70.000,00 euro (A)

Danno liquidabile assicurazione B in assenza di altra assicurazione: Danno accertato 75.000,00 euro – Franchigia euro 1.000,00 = 74.000,00 euro (B)

In presenza di più assicurazioni per lo stesso bene:

Totale danno liquidato da Polizza A: euro 75.000,00 x (70.000,00 /144.000,00) = 36.458,00 euro Danno accertato x A / (A+B)

Totale danno liquidato da Polizza B: euro 75.000,00 x (74.000,00/144.000,00) = 38.542,00 euro Danno accertato x B / (A+B)

In presenza di più assicurazioni l'Assicurato percepisce l'intero danno accertato pari 75.000,00 euro.

Art. 3.3 Franchigia frontale

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce “Franchigia frontale”, per ogni Sinistro relativo alle Garanzie Incendio e altri eventi e alle Garanzie opzionali Eventi straordinari e Impianti, Generali Italia paga l'Indennizzo con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda stessa.

Tale Franchigia sostituisce ogni altro importo di Franchigia o di minimo di Scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle Garanzie opzionali operanti relative alla presente Garanzia.



✓ Come opera la franchigia frontale?

Esempio

- Garanzia A: somma assicurata con franchigia di euro 250 (espressa in valore monetario)
- Garanzia B: massimale con scoperto 10% minimo euro 500 (espresso in valore monetario)
- Garanzia C: diaria giornaliera con franchigia di 3 giorni (non espresso in valore monetario)

Se si introduce una franchigia frontale di euro 1.000 i limiti di copertura diventano:

- Garanzia A: somma assicurata con franchigia di euro 1.000
- Garanzia B: massimale con scoperto 10% minimo euro 1.000
- Garanzia C: diaria giornaliera con franchigia di 3 giorni (immutata)



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo

Art. 5.1 Caratteristiche del “Fabbricato” - Classificazione costruttiva

Classificazione costruttiva: Classe 1

La garanzia è prestata se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, sono costruiti con:

- strutture portanti verticali Incombustibili e/o in Legno lamellare (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal Fabbricato considerato),
- pareti esterne (quando esistenti) e superfici del Tetto anche queste in materiali Incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici.

Le strutture portanti del Tetto, i Solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

Possono, tuttavia, esistere uno o più Fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, la cui area coperta nell'insieme non supera, però, 1/10 di quella totale costruita. Sono sempre tollerate le caratteristiche dei materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Sono tollerati i Chioschi se le relative caratteristiche costruttive rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia.

I danni alle Partite “Attrezzature e Arredamento” sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato se i danni stessi non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche stesse.

Classificazione costruttiva: Classe 2

La garanzia opera anche se i Fabbricati assicurati, o che contengono i beni assicurati, sono costruiti con caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate per i Fabbricati di Classe 1.

Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Gli Esplosivi sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Relativamente all'attività “Articoli sportivi, per la caccia e la pesca, per il campeggio, compresi abbigliamento, armi e munizioni” richiamata nella Scheda riepilogativa detto limite è elevato a 20 kg.

Non devono essere considerati nella valutazione di tale quantitativo i prodotti pirotecnici di libera vendita se sono rispettati i limiti previsti dalle norme di legge vigenti. **In ogni caso il valore dei prodotti pirotecnici non deve**



comunque superare il 10% del valore di tutte le altre Merci.

Gli Infiammabili sono tollerati per un quantitativo, riferito a locali tra di loro comunicanti, non superiore a 200 kg.

Non devono essere considerati nella valutazione di tale quantitativo:

- i liquori in bottiglia;
- gli Infiammabili in serbatoi fissi Incombustibili e negli impianti di riscaldamento.



Che obblighi ho?

Art. 6.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 7.1 Garanzie opzionali

INCENDIO E ALTRI EVENTI

Ricorso Terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del Massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i Danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio che ha colpito i beni assicurati, comprese le "Macchine Elettroniche"

L'assicurazione è estesa ai danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa NON è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Restano in ogni caso esclusi dalla presente Garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico se rientrano nella Partita "Merci";
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone, in quanto non considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto⁴, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica che risulta dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non è una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate⁵, nonché gli amministratori delle medesime.

Ci sono limiti di copertura?

Per i danni da interruzione o sospensione di attività o dell'utilizzo di beni la garanzia opera fino a concorrenza del 30% del Massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.

Lastre interne

Le coperture previste dalla Garanzia Lastre esterne sono estese alle Lastre Interne. Generali Italia risponde inoltre di eventuali danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre Interne.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme operanti in caso di Sinistro"



Ci sono limiti di copertura?

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 2.500,00.

Perdita di affitti

A parziale deroga della lett. e) dell'art. 3.1 "Limiti di copertura", Generali Italia indennizza, se conseguenti a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia "Incendio e altri eventi", i danni derivanti dalla perdita di affitti o mancato godimento del Fabbricato assicurato, dato in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Che cosa NON è assicurato

È esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- per il periodo necessario al ripristino del Fabbricato assicurato con il massimo di un anno;
- con il limite di indennizzo di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il Fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

A parziale modifica di quanto indicato come "beni assicurati" nella definizione di "Attrezzatura e Arredamento", si intendono compresi in garanzia (**quando non costituiscono "Merci"**) i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà dell'Assicurato nonché quelli di proprietà di terzi che l'Assicurato stesso ha in consegna, custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

La Garanzia opera per i danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio e dagli eventi di cui alla Garanzia opzionale Eventi sociopolitici con le seguenti precisazioni:

- in relazione a quanto previsto all'art. 1.6 "Valore dei beni assicurati" delle "Norme che Operano in caso di Sinistro", si stima il relativo "valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'art. 1.7 "Determinazione del danno" delle "Norme che Operano in caso di Sinistro", il "supplemento di indennizzo" sarà comunque nullo.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i mezzi iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà di terzi che l'Assicurato stesso abbia in consegna, custodia o che detenga a qualsiasi titolo se i veicoli appartengono ai dipendenti, ai clienti e ai fornitori nonché i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni

Sono esclusi i danni risarcibili mediante la Garanzia Ricorso Terzi.

Sono in ogni caso esclusi i mezzi oggetto di altra apposita assicurazione per gli stessi rischi.

Immobili a uso civile abitazione

A parziale modifica di quanto indicato all'art. 1.2 "Beni assicurati", sono compresi nella Partita "Immobile" i locali a uso civile abitazione (e loro dipendenze) che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione assicurata o in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

La Garanzia opera per i danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, dagli eventi di cui alla Garanzia opzionale Eventi sociopolitici, dagli eventi di cui alla Garanzia opzionale Impianti – Fenomeno Elettrico.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni di cui alla Garanzia opzionale Impianti – Fenomeno Elettrico il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia di euro 150,00.



Effetti domestici

A parziale modifica di quanto indicato all'art. 1.2 "Beni assicurati" si intendono compresi

- nella Partita "Attrezzatura e Arredamento"

anche gli effetti domestici (mobilio, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa o in aree diverse distanti da questa **non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini)**.

La Garanzia opera per i danni causati da:

- Incendio, Esplosione e Scoppio
- gli eventi di cui alla Garanzia opzionale Eventi sociopolitici se attivata
- gli eventi di cui alla Garanzia opzionale Impianti – Fenomeno Elettrico, se attivata.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni di cui alla Garanzia opzionale Impianti – Fenomeno Elettrico il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia di euro 150,00.

EVENTI STRAORDINARI E IMPIANTI

Eventi sociopolitici

A parziale deroga di quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. b), Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite

- "Immobile"
- "Attrezzatura e Arredamento"

causati da persone (**dipendenti o non dell'Assicurato**) che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i **vandalismi, i guasti e le rotture** subiti dai beni assicurati che avvengono **in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli**.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i Fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi. Sono comunque compresi i danni di Incendio, Esplosione o Scoppio;
- di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi che rientrano nella definizione di Costruzioni in bioedilizia il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;
- fino a concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.
- con il sottolimito per enti all'aperto (sedie, tavolini, ombrelloni e simili):





Come operano i limiti di Indennizzo e gli Scoperti previsti per le Garanzie Eventi sociopolitici?

Le Garanzie Eventi sociopolitici prevedono, in caso di Sinistro:

- un limite di Indennizzo pari all'80% della somma assicurata;
- l'applicazione di uno Scoperto che va calcolato sull'importo del valore del danno, che può essere, per esempio, pari al 10% con un minimo di 500,00. Euro.

Esempio 1

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 100.000,00 euro

Si calcola lo Scoperto del 10% sul valore del danno, cioè 10.000,00 euro (che è superiore al minimo di euro 500,00) e ne risulta un Indennizzo liquidabile pari a 100.000,00 - 10.000,00 euro = 90.000,00 euro.

Si confronta l'Indennizzo liquidabile così calcolato col limite di Indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00 = 80.000,00 euro)

L'Indennizzo corrisposto è pari al minore tra questi due valori e quindi al limite di Indennizzo di 80.000,00 euro.

Esempio 2

Somma assicurata per il Fabbricato: 100.000,00 euro

Valore del danno: 80.000,00 euro

Sul valore del danno si applica lo Scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): 80.000,00 - 8.000,00 = 72.000,00 euro.

L'Indennizzo corrisposto è pari al valore del danno, al netto dello Scoperto: 72.000,00 euro (minore del limite di Indennizzo)

Acqua condotta

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite

- "Immobile"
- "Attrezzatura, Arredamento e Merci a primo rischio assoluto"

da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei Fabbricati assicurati o che contengono i beni assicurati o del maggior Immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
 - interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
 - installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- per i danni conseguenti a gelo fino a concorrenza del limite di indennizzo di euro 5.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca e riparazione acqua condotta

Per gli Immobili assicurati la Garanzia "Acqua condotta" comprende anche le seguenti spese di ricerca e riparazione:

- le spese per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua o altri fluidi condotti;
- le spese che l'Assicurato ha dovuto sostenere allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti dell'Immobile assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;



- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Perdite occulte d'acqua

Generali Italia rimborsa il maggiore importo fatturato dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, dovuto a un maggior consumo dell'acqua erogata derivante da Perdite occulte, **conseguenti a rottura che abbia dato luogo ad un danno indennizzabile.**

L'importo dovuto viene corrisposto se il consumo di acqua, come da fattura di pagamento emessa dall'Azienda erogatrice del servizio idrico, risulta **superiore alla media storica dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti**, riproporzionata al periodo di fatturazione (trimestre, semestre ecc.) entro il quale si è verificato l'evento dannoso, maggiorata del 50%.

Se l'utenza è stata attivata da meno di due anni si fa riferimento alla media storica dei consumi inerente al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza. In caso di prima fattura, la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato.

L'entità dell'importo viene calcolato applicando, al maggior consumo così calcolato, le tariffe vigenti al momento del Sinistro per tipologia di servizio.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene fino a concorrenza di euro 500,00.

Dal pagamento verranno detratti eventuali rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l'Azienda erogatrice del servizio idrico o eventuali riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura.



Come viene calcolato il maggior consumo d'acqua da perdite occulte?

Esempio

Consumo di acqua da fattura dell'azienda erogatrice: 150 mc

Media storica dei consumi, maggiorata del 50%: 120 mc

Tariffa dell'azienda erogatrice: 1 euro/mc

Indennizzo: euro 30 pari a $(150-120) \text{ mc} \times 1 \text{ euro/mc}$

Traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del Fabbricato, del maggior Immobile di cui forma eventualmente parte o di Fabbricati contigui.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;**

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Spese di ricerca e riparazione per traboccamento d'acqua per occlusione e rigurgito delle fognature

Per gli Immobili assicurati, la garanzia comprende le "Spese di demolizione e ripristino" di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- **con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;**
- **fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.**

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto



Per gli Immobili assicurati, Generali Italia indennizza le spese di ricerca, di riparazione o la sostituzione delle tubature anche interrate (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato la cui rottura o occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi anche in assenza di Danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese di ricerca derivanti da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del Sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Spese di ricerca e riparazione fuoriuscita gas

Per gli Immobili assicurati, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato posti al servizio degli Immobili assicurati e accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, Generali Italia indennizza:

- le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per demolire o ripristinare le parti dell'Immobile assicurato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle elencate, necessarie per rendere conformi alle norme di legge gli impianti al servizio dell'Immobile.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Se il servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, accertata l'avvenuta richiesta di intervento dell'Assicurato, non è intervenuto per qualsiasi motivo, il pagamento dell'indennizzo avviene, per ogni Sinistro, con applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo pari alla Franchigia sopra indicata.

Fenomeno elettrico

Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. c), i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con le Partite "Immobile" e "Attrezzatura e Arredamento" causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle Macchine elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni che si verificano durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:



- con applicazione, per ogni Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati con le Partite

- “Immobile”
- “Attrezzatura e Arredamento”

da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è **riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non**.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) subiti da Lastre esterne, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- b) subiti da verande e coperture in genere di poggiali, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico o l'area di pertinenza dell'esercizio all'aperto nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;
- c) subiti da recinti, cancelli, gru, cavi aerei, Impianti fotovoltaici e solari termici, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- d) subiti da capannoni pressostatici e simili comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;
- e) subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- f) causati da stillicidio o umidità, Frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Ci sono limiti di copertura

I danni di bagnamento che si verificano all'interno degli Immobili sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi indicati nella Scheda Riepilogativa. Per i Chioschi, assicurati purché rientranti nella definizione di Costruzioni in bioedilizia, il minimo di Scoperto è di euro 1.000,00;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.

Eventi Atmosferici (estensione ai dehors)

Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato al punto b) della Garanzia “Eventi atmosferici (vento e grandine)”, indennizza i Danni materiali e diretti causati a **verande e coperture in genere di poggiali, di balconi o di terrazze, tende esterne, tensostrutture, strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio**.

Sono compresi i danni ai beni posti sotto o entro le sopracitate strutture solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali strutture.

La garanzia opera a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle “Norme che Operano in caso di Sinistro”.

Che cosa NON è assicurato

Per i beni assicurati posti sotto le sopracitate strutture sono comunque esclusi i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Questa copertura non opera per i danni subiti da Lastre esterne.

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione degli Scoperti e dei minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici e solari termici e grandine sui fragili



Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato nella Garanzia “Eventi atmosferici (vento e grandine)”, indennizza i Danni materiali e diretti causati:

- a) agli Impianti fotovoltaici e solari termici da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
- b) a Serramenti, Lastre esterne, lastre di fibrocemento, ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati da grandine.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto e alle lastre collocate all'esterno su strutture che delimitano il plateatico o l'area all'aperto di pertinenza dell'esercizio.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati

A parziale deroga di quanto riportato nella Garanzia “Eventi atmosferici (vento e grandine)”, sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali Incombustibili.

Sono compresi i Danni ai beni posti sotto i succitati Fabbricati e tettoie solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati o tettoie.

Che cosa NON è assicurato

Per i beni posti sotto i Fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione, per ogni Sinistro, degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza di euro 20.000,00, per uno o più Sinistri avvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Sovraccarico neve

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati con le Partite

- “Immobile”
- “Attrezzatura e Arredamento”

a seguito di crollo totale o parziale dell'Immobile causato da sovraccarico di neve sui Tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno dell'Immobile se causati in modo diretto dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti.

Sono compresi anche i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che pregiudicano la loro stabilità.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- che si verificano in Fabbricati in stato di abbandono o in Fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole e impermeabilizzazioni. I danni causati da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante sono comunque in copertura;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che ne pregiudica la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, Fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei Serramenti, verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze;
- di crollo ai Serramenti, vetrate, lucernari, Impianti fotovoltaici e solari termici quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro, il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa per ciascuna Partita assicurata.





Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 8.1 Operatività delle Garanzie Eventi Atmosferici

Le coperture prestate con le Garanzie “In Solidità Eventi Naturali – Danni Ai Beni – Eventi Atmosferici” hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nel contratto.

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzia sostituita.

Art. 8.2 Facoltà di recesso – Garanzie Eventi Atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie della sezione In Solidità Eventi Naturali – Danni Ai Beni – Eventi Atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'art. 8 “Comunicazioni tra le parti” delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Commercio contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

¹ A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile.

² A parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice civile.

³ A termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile.

⁴ Come disciplinate dalla Legge n. 76/2016.



IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti** causati ai beni assicurati **dai seguenti eventi**:

Sisma

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma **solo se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti**.

Le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Fabbricati che hanno le "Caratteristiche costruttive" sotto riportate.

Le scosse registrate nelle **72 ore successive** a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Caratteristiche costruttive dell'Immobile per i danni da Sisma

La copertura per danni da Sisma opera se il Fabbricato assicurato, e l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte, ha caratteristiche che corrispondono a quanto dichiarato nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione": Struttura antisismica, Struttura in cemento armato, Struttura in legno, Struttura in bioedilizia, Struttura in acciaio, Struttura in muratura o altro. In caso di Sinistro, se le "Caratteristiche costruttive" del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'art. 1.1 Dichiarazioni del Contraente delle Condizioni Generali che regolano il contratto e pertanto il Contraente può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo¹.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

Tipo costruzione:	Struttura antisismica
	Struttura in cemento armato
	Struttura in legno
	Struttura in bioedilizia
	Struttura in acciaio
	Struttura in muratura o altro

Alluvione e Inondazione e Esondazione

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione, Inondazione, Esondazione.

Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate nelle **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Frana



Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Frana. Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'Indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza del Limite di indennizzo indicato nella Scheda Riepilogativa.

Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Se è attivata anche la Garanzia Incendio e altri eventi, Generali Italia indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate e a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni che rientrano nelle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature" e "Rimanenze" quando tali spese si rendono necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza di euro 10.000,00.

- b) spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza di euro 20.000,00.

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "**Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di Sinistro**" nell'ambito della Garanzia Incendio e altri eventi, Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle somme assicurate e a Primo Rischio Assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro":

- c) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni che rientrano nelle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature" e "Rimanenze" quando tali spese si rendono **necessarie per poter eseguire le riparazioni** dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa colpiti da Sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza di euro 20.000,00.

- d) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono rimborsate sino alla concorrenza di euro 50.000,00.

Garanzia opzionale

Allagamento e Bombe d'acqua

Ad integrazione della Garanzia "Danni da Alluvione, Inondazione e Esondazione", nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. d), Generali Italia indennizza anche i Danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da Allagamento e Bombe d'acqua.

Che cosa non è assicurato

Ferme le altre esclusioni e limitazioni previste per la Garanzia Alluvione, inondazione e esondazione, la presente estensione di garanzia non comprende i danni:

- ai "Terreni";
- a tutti i beni mobili posti all'aperto.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 30% delle singole somme assicurate per la Garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione".

Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni in essi contenuti, in nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 15% delle singole somme assicurate per la Garanzia "Danni da Alluvione



e Inondazione” con il limite di euro 25.000,00.

Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la Garanzia “Allagamento e Bombe d'acqua” somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche di proprietà di terzi, che rientrano nelle seguenti Partite di pertinenza dell'attività dichiarata:

Garanzia Base obbligatoria

- “Fabbricato”;
- “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario ed Attrezzatura”;
- “Terreni”

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

I Terreni sono assicurati a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 “Assicurazione parziale – Regola proporzionale” delle Norme che Operano in caso di Sinistro, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Nella Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura” **non sono compresi i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)** salvo diversa pattuizione tra le parti.

Sono compresi i mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A.

Se è attivata anche la Garanzia Incendio e altri eventi, in presenza della Partita “Fabbricato” o della Partita “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”, può essere attivata anche la seguente Partita:

“Rimanenze”: “Arredamento”, “Merci”.

L'assicurazione è prestata:

- per “Fabbricato”, in base al **costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell'area;
- per “Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura”, e “Arredamento” e “Macchine Elettroniche” in base al **costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per “Merci”, si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni artigianali e industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali;
- per gli **Archivi** e i **Supporti di Dati**, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Beni non appartengono al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possano essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui detta attività è esercitata.

AVVERTENZA: il valore di tali beni deve essere compreso nella somma assicurata della Partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni

L'assicurazione delle Partite “Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzatura” e “Rimanenze” è estesa ai beni assicurati posti in ubicazioni diverse da quella indicata nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni che rientrano nella Partita “Rimanenze” posti in ubicazioni diverse da quelle indicate nella Scheda Riepilogativa, l'assicurazione è prestata con il **Limite di indennizzo del 10% della Somma assicurata con la relativa Partita e comunque con il massimo di 50.000,00 euro**, fermi gli Scoperti previsti dal contratto e



indicati nella Scheda Riepilogativa.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi:

- a) i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti dall'Assicurazione;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;
- f) conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Se non attivata la Garanzia Incendio e altri eventi, l'assicurazione non copre le spese indicate all'art. 1.1. Rischi assicurati - paragrafo Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili:

- gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione nonché i beni in essi contenuti;
- che sono in costruzione o se già assicurati con altra assicurazione per i medesimi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofici.

Esclusioni specifiche per danni da Sisma:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma, in quanto coperti dalla specifica Garanzia;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- c) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- d) causati da maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina.
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) da variazione della falda freatica;
- c) causati da Frane;
- d) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Sono inoltre esclusi i danni:



- f) alle Rimanenze poste all'aperto;
- g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo ai veicoli su gomma e alle Merci che per loro particolari caratteristiche non possono essere appoggiate su pallets, scaffalature o ripiani;
- h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;

Esclusioni specifiche per danni da Frana:

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione ;
- b) causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- c) da frane dovute a errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- e) a cose mobili all'aperto;
- f) causati da frane già note o potenzialmente già note.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- b) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- c) da Allagamento e Bombe d'acqua.

Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione

Cose escluse dall'assicurazione:

- a) Beni in leasing se già assicurati per gli stessi rischi con altro contratto di assicurazione;
- b) gioielli, pietre e metalli preziosi;
- c) collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a 2.500,00 euro;
- d) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- e) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- f) aeromobili e natanti.

Art 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30 gennaio 2025. L'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, assicurare lo Scoperto con altro contratto.

Cosa è lo scoperto?

Lo Scoperto è un importo, espresso in misura percentuale, calcolato sull'Indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Esempio

Somma assicurata Fabbricato: euro 100.000,00

Valore del danno: euro 90.000,00

Scoperto: 15% del danno

Importo Scoperto percentuale: 13.500,00 euro (pari al 15% dell'ammontare del danno di euro 90.000)

Indennizzo liquidato: 76.500,00 euro (pari a euro 90.000,00 - 13.500,00 euro)



Dove vale la copertura?



Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa situate nel territorio della Repubblica Italiana della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Art. 5.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle coperture prestate con le Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofici

Le coperture prestate con le Garanzie In Solidità – Danni ai beni - Eventi Naturali – Calamità naturali ed eventi catastrofici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato nella Scheda Riepilogativa, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento. Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

Se le Garanzie ne sostituiscono, senza interruzione, altre in corso con Generali Italia per gli stessi rischi, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzie sostituite.

Art. 6.2 Disattivazione delle coperture prestate con le Garanzie Calamità naturali ed eventi catastrofici

La disattivazione della Garanzia base Calamità naturali ed eventi catastrofici può essere effettuata solo in maniera congiunta per tutte le coperture attivate: Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 7.1 Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

¹ ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Garanzia, di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

- distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, compresi gli animali (di seguito Danni materiali)
- morte o lesioni personali (di seguito Danni corporali)

involontariamente causati a terzi, in qualità di proprietario del Fabbricato o della parte del Fabbricato, in seguito denominati Locali, la cui ubicazione è indicata nella Scheda Riepilogativa e adibiti a:

- attività commerciale come identificata dal codice attività anch'esso indicato nella Scheda Riepilogativa;
- attività accessorie.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile connessa a:

- a) impianti fissi al servizio dei locali, compresi gli ascensori e le antenne nonché tutto quanto è considerato Immobile per natura o destinazione; **i danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti suddetti;**
- b) Serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni in quanto non apportati dal conduttore dei Locali;
- c) le dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti nonché le recinzioni;
- d) gli spazi adiacenti e pertinenti ai Locali, comprese le aree tenute a giardino, **con l'esclusione di strade, anche pedonali, e aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio;**
- e) la qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, **solo per la quota di responsabilità e con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**



Quali responsabilità per il proprietario di un fabbricato?

La responsabilità civile del proprietario di un fabbricato è soggetta a un regime rigoroso:

- in caso alla rovina (totale o parziale) dell'edificio dove essere lui a provare che la rovina che ha provocato un danno a terzi non è dovuta a difetto di manutenzione o è dovuta a vizio di costruzione
- in caso di danni a terzi non dovuti a rovina dell'edificio, per liberarsi dalla responsabilità, deve addirittura provare che si tratta di un caso fortuito

Dal momento che il possesso dei Locali resta al proprietario anche quando sono ceduti in locazione (il conduttore ne ha solo la detenzione), anche in caso di locazione degli stessi, la responsabilità del proprietario permane in granparte (viene meno solo la parte legata alla conduzione).

Danni da interruzione e sospensione di attività di terzi



Che cosa è assicurato?

La copertura opera anche per i danni a terzi che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali:

- dell'utilizzo di beni
- di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi

se conseguono a un danno indennizzabile in base alla Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura per tali danni opera fino a concorrenza del 20% del Massimale per Sinistro indicato nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia.

Committenza lavori





Che cosa è assicurato?

Per i danni causati da lavori che hanno per oggetto i Locali, la Garanzia opera se:

- i lavori spettano al proprietario Assicurato
- e il proprietario Assicurato li affida, in qualità di committente, a imprese o prestatori d'opera nel rispetto della legislazione vigente.

La copertura opera anche per danni che dipendono da fatto doloso di persone addette ai suddetti lavori delle quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo Persone non considerate terzi, della sezione Che cosa NON è assicurato?, sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dell'Assicurato e il personale di imprese di cui lo stesso si avvale in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori che hanno per oggetto i Locali. Tale deroga opera solo per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento dei lavori che causano Danni corporali.

La Garanzia opera anche per i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori che rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro¹ **alle seguenti condizioni:**

- se risultano designati in conformità della normativa vigente in materia:
 - Responsabile dei lavori,
 - Coordinatore per la progettazione,
 - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,

in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei relativi incarichi;

- se i lavori sono affidati a imprese che esercitano regolarmente l'attività edile e impiegano i propri prestatori di lavoro in conformità alla normativa vigente.

Ci sono limiti di copertura

Per i Danni corporali subiti da prestatori di lavoro, la Garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in caso di morte o lesioni personali da cui deriva un'invaldità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art.13 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38;
- e, quando soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, solo se sono in regola con essa al momento del Sinistro.

Che cosa NON è assicurato

Oltre alle esclusioni e limitazioni di carattere generale non derogate in maniera espressa, la presente estensione non opera per danni che derivano da:

- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- attività svolte in luoghi qualificabili ai sensi di legge come ambienti sospetti di inquinamento o confinanti (a titolo di esempio, sono lavori confinanti¹ quelli svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche o stive).

Resta fermo che sono considerati terzi coloro che, anche se partecipano ad attività che hanno per oggetto i Locali (per esempio, pulizia, sorveglianza), subiscono il danno a seguito di un rischio imputabile alla proprietà durante lo svolgimento delle loro mansioni, **se tale danno non è conseguenza diretta delle mansioni svolte.**

Danni subiti da coloro che occupano i Locali

La Garanzia opera anche per i Danni materiali e per i relativi danni da interruzioni o sospensioni di attività subiti da coloro che occupano i Locali.

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera per i danni:

- da mancato uso dei Locali causati da lavori che hanno per oggetto o comunque si svolgono nei Locali stessi;
- a cose detenute da coloro che occupano i Locali causati da lavori edili di qualunque tipo o da lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- per i danni a cose (compresi i veicoli) detenute da coloro che occupano i locali, fino a concorrenza, per Sinistro e per annualità assicurativa, del Massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa o, se inferiore, dell'importo di 250.000,00 euro;
- per danni da interruzione o sospensione di attività subiti da coloro che occupano i Locali, il limite del 20% del Massimale per Sinistro, costituisce anche limite per annualità assicurativa e se tale limite è maggiore di 150.000,00 euro, opera quest'ultimo limite.





Come funziona il limite di copertura per i danni da interruzione di attività?

Esempio

Massimale per Sinistro per la Garanzia Responsabilità Civile Proprietà dell'Immobile : 1.000.000,00 di euro

Limite per interruzione di attività di terzi: euro 200.000,00 per Sinistro (20% del Massimale per Sinistro)

Limite per interruzione di attività di coloro che occupano i locali assicurati: euro 150.000,00 per Sinistro e annualità assicurativa (valore più basso tra il 20% di 1.000.000,00 di euro e 150.000,00 euro)



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro che sono in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio e tutti coloro che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno come conseguenza diretta della loro partecipazione a un'attività che ha per oggetto i Locali e le relative pertinenze e accessori, salvo quanto previsto al paragrafo COMMITTENZA LAVORI dell'articolo *Responsabilità Civile Proprietà dell'Immobile*;
- b) quando l'Assicurato è una persona fisica:
 - 1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
 - 2. le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente o convivente di fatto a termini di legge², genitori e figli
- c) quando l'Assicurato non è una persona fisica:
 - 1. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b), punti 1. e 2.;
 - 2. le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, e i loro amministratori.

Art. 2.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) che derivano da detenzione od impiego di esplosivi;
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate anche con l'ausilio di impianti fissi al servizio del Fabbricato;
- f) da circolazione, anche in aree di pertinenza del Fabbricato equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore nonché di natanti a motore e di aeromobili;
- g) da Furto;
- h) a cose altrui da Incendio, Esplosione o Scoppio;
- i) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- j) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei Locali;
- k) da impiego di macchinari o impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non ha compiuto il sedicesimo anno di età;
- l) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non derivano in modo diretto dalla legge;



- m) che derivano da attività svolte da coloro che occupano i Locali e, in ogni caso, dei quali l'Assicurato deve rispondere³;
- o) che derivano da atto doloso che colpisce il sistema informatico dell'Assicurato mediante accesso illegale allo stesso o ai Dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causa danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di Dati, esclusi anche i danni che derivano da virus informatici o malware (per tale si intende qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete, comunque denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse o in altro modo)
- q) che conseguono a:
- inquinamento;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.3 Franchigia per danni a cose

Per i danni a cose si applica una Franchigia assoluta di 150,00 euro per Sinistro e per danneggiato.

Art. 3.4 Franchigia frontale

Se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Franchigia frontale", per ogni Sinistro relativo alla Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile, Generali Italia paga l'Indennizzo/risarcimento con applicazione della Franchigia indicata nella Scheda stessa.

Tale Franchigia sostituisce ogni altro importo di Franchigia o di minimo di Scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle garanzie opzionali operanti relative alla presente Garanzia.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La copertura opera per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Adeguamento del Premio della Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile in caso di aumento del valore dello stesso

Premio iniziale

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile è calcolato anche sulla base dell'importo della somma assicurata per la Partita "Immobile" dichiarato dal Contraente e riportato nella sezione della Scheda Riepilogativa dedicata alla Garanzia Incendio e altri eventi. Pertanto, la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di sottoscrizione della Garanzia, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del Codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza per la Garanzia si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti.

Aumento del valore dell'Immobile

Se nel corso della durata della Garanzia, o di suoi rinnovi, il valore dell'Immobile risulta aumentato in misura superiore al 15% rispetto a quello della somma assicurata riportata nella Scheda Riepilogativa (allegata alla Polizza in fase di prima emissione o come successivamente aggiornata) il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia il nuovo valore almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

Se il valore dell'Immobile risulta aumentato in misura superiore al 15% rispetto a quello riportato nella Scheda Riepilogativa come adeguata tenuto conto degli effetti dell'indicizzazione, se prevista, e il Contraente non ha comunicato la variazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro che si verifica nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il Premio non è stato adeguato e fino alla data di avvenuta



comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione che risulta tra l'importo della somma assicurata per il Fabbricato riportato nella Scheda Riepilogativa e il nuovo importo.

Calcolo del Premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del valore dell'Immobile in misura superiore al limite del 15% sopra indicato, **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità, comunica al Contraente il nuovo Premio proposto.**

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'annualità e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio contenuto nelle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ACTIVE Impresa Commercio riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Il nuovo Premio è considerato come nuovo Premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola se operante.

Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo alla Garanzia a cui si riferisce la proposta, che pertanto si intende cessata alla scadenza dell'annualità (maggiorata di 30 giorni). In tal caso l'Assicurazione continua per le restanti Garanzie.

 **Cosa succede in caso di mancata comunicazione del valore del Fabbricato almeno 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa?**

Esempio 1

- Valore della Partita "Immobile" dichiarato: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 15% (150.000,00 euro)
- Nuovo Valore del Fabbricato: 1.050.000 euro

La Garanzia opera.

Esempio 2

- Valore della Partita "Immobile" dichiarato: 1.000.000,00 di euro
- Limite di tolleranza: 15% (150.000 euro)
- Nuovo Valore del Fabbricato: 1.500.000,00 euro

La Garanzia opera ma l'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra 1.000.000,00 di euro e 1.500.000,00 euro

L'Indennizzo/risarcimento dovuto è ridotto a 1.000.000,00/1.500.000,00, cioè al 66,6% dell'importo liquidabile.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

¹ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
² Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche e integrazioni.
³ Ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile



CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DELL'ATTIVITÀ



Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

Le sezioni:

- **In Solidità - Incendio e altri eventi**
- **In Solidità Eventi naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici**

sono attivabili e disattivabili in modo indipendente le une dalle altre, ferme le regole di interdipendenza tra Garanzie nell'ambito di ciascuna sezione.

Se prima attive congiuntamente, la disattivazione delle Garanzie di una di tali sezioni, **può comportare una variazione in aumento del Premio per le Garanzie delle sezioni che rimangono attive, a seguito della perdita dello sconto previsto per l'attivazione congiunta.**

Alcune Garanzie accessorie della sezione Eventi Naturali - Calamità naturali ed eventi catastrofici, si attivano **solo se presenti** le omologhe Garanzie della sezione Incendio e altri eventi e la disattivazione di queste comporta la disattivazione anche delle specifiche Garanzie della sezione Calamità naturali ed eventi catastrofici alle stesse collegate.

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza sono attive con la sezione Incendio e altri eventi; **possono essere attivate** con la sezione Calamità naturali ed eventi catastrofici.

La Garanzia In Solidità – Danni a terzi – Responsabilità Civile della Proprietà del Fabbricato può essere attivata **solo se è attivata** la sezione Incendio e altri eventi e la disattivazione di questa comporta la disattivazione anche della Garanzia Responsabilità Civile della Proprietà dell'Immobile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di ogni Sinistro relativo a una o più delle Garanzie attivate con il presente Modulo, effettuata in base al contratto nell'ambito dell'intera durata della Garanzia, Generali Italia - **e, se stipula il contratto in qualità di consumatore¹, anche il Contraente - può recedere dalle specifiche Garanzie colpite dal Sinistro con effetto anche per le Garanzie a queste accessorie.**

La cessazione delle altre Garanzie del presente Modulo determina la cessazione anche della Garanzia Prevenzione e Assistenza, se attivata.

La facoltà di recesso può essere esercitata **entro 60 giorni dal pagamento dell'Indennizzo o dal rifiuto dello stesso.**

Il recesso:

- **deve essere comunicato** per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata;
- se è esercitato dal **Contraente** che ha stipulato il contratto in qualità di consumatore, ha efficacia dalla data di **ricevimento della comunicazione**;
- se è esercitato da **Generali Italia**, ha efficacia **dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione** stessa.

Non è prevista la facoltà del Contraente o di Generali Italia di recedere per Sinistro che riguarda solo la Garanzia Prevenzione e Assistenza.

In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

¹ Ai sensi dell'art. 3, lettera a) del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo), come successivamente modificato e integrato, che definisce il "consumatore o utente" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO PREVENZIONE E ASSISTENZA



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni **solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa** ai seguenti numeri:

- **dall'Italia al numero verde 800 572 572**
- **dall'estero al numero +39 02 5824 0565**

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare**:

- a) nome e cognome, ragione o denominazione sociale;
- b) tipo di prestazione di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) eventuale documentazione medica secondo il tipo di Garanzia sottoscritta;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere rintracciato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il codice della fascia tessera indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Scheda Riepilogativa.

Per fornire le Prestazioni previste nella specifica sezione di Polizza, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali⁵. Nel momento in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

⁵ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITÀ - DANNI AI BENI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Premessa

Belfor Italia S.r.l. (di seguito Belfor Italia) è la filiale italiana del gruppo multinazionale Belfor International GmbH. Belfor Italia vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle aziende che hanno subito danni da sinistri Incendio, Allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a Belfor Italia di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. Belfor Italia mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con Belfor Italia in forza della quale, con l'attivazione della Garanzia "Incendio e altri eventi", l'Assicurato diventa membro del programma Pronto Intervento Azienda Belfor, garantendosi la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde **800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**) attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di Sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati.
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione ai seminari tecnici Belfor.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma Pronto Intervento Azienda Belfor e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste dalla Garanzia "Incendio e altri eventi".

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento Azienda Belfor

Il presente programma di Pronto intervento è operante per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile ai termini della Garanzia "Incendio e altri eventi" della presente polizza **che abbia comportato una interruzione totale di esercizio dell'attività di almeno un giorno nell'ubicazione colpita dal Sinistro stesso.**

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro

- Contattare tempestivamente il **numero verde 800 572 572** (dall'estero **+39 02 5824 0565**).
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico.
- Un Responsabile Tecnico di Belfor Italia fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore nell'area Nord e Centro, 48 ore nell'area Sud, 72 ore nelle isole).
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico Belfor Italia identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà la relativa proposta tecnico economica.
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato potrà altresì essere contattato ai riferimenti indicati in sede di stipula della polizza o in apertura del danno, direttamente da Belfor Italia ai fini della fruizione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

In ogni caso il Servizio Pronto Intervento Azienda Belfor non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte di Generali Italia in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio



- Ogni prestazione di Belfor Italia non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda Belfor sarà oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di Belfor Italia (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi – Ripristino funzionale con garanzia di macchinari ed impianti produttivi – Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici – Risanamento di Fabbricati civili ed industriali – Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo, sono indicativi e non vincolanti.
- Belfor Italia opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento Belfor Italia sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia resta ad esclusivo carico della stessa.
- Belfor Italia opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- Belfor Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

Ferma la facoltà di avvalersi del programma Pronto Intervento Azienda Belfor e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, in caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;**
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;**
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:**
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;**
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;**
- e) predisporre un elenco dettagliato di:**
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo³.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Relativamente alla Garanzia "Ricorso Terzi", l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno



Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;**
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.5 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;**
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.2 "Obblighi in caso di Sinistro";**
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.6 "Valore dei beni assicurati";**
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.**

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.4 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- **per l'"Immobile":**
 - **si stima il relativo "Valore a nuovo".** Per "Valore a nuovo" si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escluso solo il valore dell'area;
 - **se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale "Valore allo stato d'uso",** si stima il valore al momento del Sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- **per la Partita "Attrezzatura e Arredamento":**



- si stima il relativo **“Valore a nuovo”**. Per **“Valore a nuovo”** si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico
- se richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale **“Valore allo stato d'uso”**, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per i beni che rientrano nella Partita **“Immobile”**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - a) il primo, stimato con deduzione, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e con detrazione, da tale risultato, del valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi**
 - b) il secondo – detto **“supplemento di indennizzo”** – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per la Partita “Immobile” non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del valore determinato come alla lettera a).

- per i beni che rientrano nella Partita **“Immobile”**, se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **“Valore allo stato d'uso”**, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**
- Per i beni che rientrano nella Partita **“Attrezzatura e Arredamento”**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - a) il primo, stimato con deduzione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il secondo – detto **“supplemento di indennizzo”** – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per la Partita “Immobile” non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al triplo del valore determinato come alla lettera a).

- per i beni che rientrano nella Partita **“Attrezzatura e Arredamento”**, se richiamata nella Scheda Riepilogativa la voce **“Valore allo stato d'uso”**, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- per i beni rientranti nella Partita **“Lastre esterne”** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - a) il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - b) il secondo – detto **“supplemento di indennizzo”** – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore con detrazione, dal **“Valore a nuovo”**, di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) e in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e utilizzabilità dei beni stessi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione o artistico o scientifico;
- per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
- per le **Raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.



Per le “**Macchine elettroniche**”, per la determinazione del danno vale quanto di seguito riportato:

- per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro “valore a nuovo” per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro “valore allo stato d'uso”. Per “valore allo stato d'uso” si intende: il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;
- per l'**Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
 - del loro “valore a nuovo” per i beni per i quali non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
 - per gli altri beni, del doppio del loro “valore allo stato d'uso”. Per “valore allo stato d'uso” si intende: il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;

Compensazione fra Partite

Per le Partite “Immobile”, “Attrezzatura e Arredamento” se la somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre Partite per le quali⁴, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal Sinistro.

La compensazione fra Partite opera solo nell'ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione.



Come opera la compensazione fra partite?

Esempio

- Somma assicurata per Partita “Attrezzatura e Arredamento”: 50.000,00 euro
- Somma assicurata per Partita “Immobile”: 100.000,00 euro
- Valore “Attrezzatura e Arredamento” al momento del Sinistro: 55.000,00 euro
- Valore “Immobile” al momento del Sinistro: 90.000,00 euro

- Totale Somme assicurate Partite “Immobile” e “Attrezzatura e Arredamento”: 150.000,00 euro
- Totale valore “Immobile” e “Attrezzatura e Arredamento” al momento del Sinistro: 145.000,00 euro

In questo caso non viene applicata alla Partita “Attrezzatura e Arredamento” la regola proporzionale anche se il valore dei beni che ne fanno parte è superiore alla relativa Somma assicurata ($55.000 > 50.000$) perché il valore delle due partite assicurate al momento del Sinistro, pari a 145.000,00 euro, non è superiore al totale delle Somme assicurate per le due Partite.

Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell'art. 1.6, “Valore dei beni assicurati” supera, al momento del Sinistro, la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione, per i Sinistri di importo inferiore a 3.000,00 euro per ciascuna Partita colpita da Sinistro, la regola proporzionale sopra descritta non si applica.

Per la determinazione di tali limiti, non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per Valori, Archivi e Supporto di Dati l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle “Norme che Operano in caso di Sinistro”.





Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?

Esempio

- Stima del Danno materiale e diretto provocato dal Sinistro ai beni assicurati con la Partita "Attrezzatura e Arredamento": 40.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Attrezzatura e Arredamento": 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Attrezzatura e Arredamento" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita "Attrezzatura e Arredamento" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67 euro

$$40.000,00 \times (55.000,00/60.000,00) = 36.666,67$$

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa,
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Specifiche.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni che rientrano nelle Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" e "Lastre esterne" Generali Italia paga il "supplemento di Indennizzo", se previsto, entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata, in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera stipulata una polizza distinta per ognuna di tali Partite.

A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite dal Sinistro.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50% dell'importo minimo** che può essere pagato **in base alle risultanze acquisite, se:**

- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso.**
- **ed è previsto un Indennizzo complessivo di almeno 50.000,00 euro.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- **non appena è disponibile una quantificazione minima del danno effettuata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **se fornisce prova inequivocabile a Generali Italia di avere predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita dello stesso tipo di merci.**

Se le somme assicurate per le Partite "Immobile", "Attrezzatura e Arredamento" sono complessivamente:



- inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;
- superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.

Se il danno interessa le Partite “Immobile” e “Attrezzatura e Arredamento”, l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del “valore a nuovo”. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo che a lui spetta in base al “valore a nuovo”, che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁵ verso il responsabile del sinistro, **se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso i responsabili stessi. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dal paragrafo “Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile” dell'art. 1.2 “Beni assicurati” delle Condizioni Specifiche che regolano la Garanzia Incendio e altri eventi.

¹ Art. 1914 del Codice civile.

² Art. 1913 del Codice civile.

³ Art. 1915 del Codice civile.

⁴ Art. 1907 del Codice civile.

⁵ A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITÀ EVENTI NATURALI – DANNI AI BENI - GARANZIA CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Programma di Pronto Intervento Azienda Belfor

Il programma Pronto intervento Azienda Belfor, se è attivata anche la Garanzia Incendio e altri eventi, è attivo e opera negli stessi termini disciplinati nelle relative NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO, anche per la Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofici.

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, ferma la facoltà - se attiva anche la Garanzia Incendio e altri eventi - di avvalersi del programma Pronto Intervento Azienda Belfor e comunque in aggiunta agli oneri che possono conseguire dall'attivazione di tale servizio, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo³.

Per i "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente, d'intesa con Generali Italia, compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari ed esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alla copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:



- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **"Fabbricato"** si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **"Terreno"** viene indicata una somma forfettaria a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale – Regola proporzionale" delle Norme che Operano in caso di Sinistro, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella antecedente al Sinistro;
- per le **"Merci"** si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per i beni rientranti nella Partita **"Immobile"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:



- il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
- il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.**
- per i beni rientranti nella Partita **“Immobile”**, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.**
- per i beni rientranti nella Partita **“Attrezzatura e Arredamento”** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non può superare il doppio valore come sopra calcolato.**
- per i beni rientranti nella Partita **“Attrezzatura e Arredamento”**, in quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa la Garanzia opzionale “Valore allo stato d'uso”, l'ammontare del danno è dato dal valore stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- per i beni rientranti nella Partita **“Lastre esterne”** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) e in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le **“Merci”** la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro il valore delle Merci illese ed il valore ricavabile dalle Merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Compensazione fra Partite

Per le Partite **“Fabbricato”** e **“Impianti non al servizio del Fabbricato Attrezzatura e Arredamento”**, se la Somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre Partite per le quali⁴, vi è insufficienza di assicurazione.

La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal Sinistro.

La compensazione fra Partite opera solo nell'ambito dei beni assicurati nella stessa ubicazione



Come opera la compensazione fra partite?

Esempio

Partita Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature 50.000,00 euro

Partita fabbricato: 100.000,00 euro

Valore Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature al momento del Sinistro: 55.000,00 euro

Valore Fabbricato al momento del sinistro: 90.000,00 euro

Totale partite Fabbricato e Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature: 150.000,00 euro

Totale valore Fabbricato e Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature al momento del Sinistro: euro 145.000

In questo caso non viene applicata alla Partita Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature la regola proporzionale anche se il valore della partita è superiore alla somma assicurata (55.000>50.000) perché il valore delle due Partite assicurate pari a 145.000,00 euro non è superiore al totale delle due partite assicurate al momento del Sinistro.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell'art. 1.5 "Valore dei beni assicurati", eccede al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Per i sinistri di importo inferiore a euro 3.000,00 per ciascuna Partita colpita da Sinistro, non si fa luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro". Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.

Per Valori, Archivi e Supporto di Dati l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Per la Partita "Attrezzatura e Arredamento-Merci", l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, ovvero senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Come si applica la regola proporzionale con tolleranza del 10%?

Esempio

Stima del Danno materiale e diretto ai beni assicurati con la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" provocato dal Sinistro: 40.000,00 euro

- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura": 50.000,00 euro
- Somma assicurata per la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" maggiorata del 10%: 55.000,00 euro
- Valore della Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" al momento del Sinistro: 60.000,00 euro

Il valore della Partita al momento del Sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata.

Indennizzo liquidabile (salva l'applicazione di Franchigie o Scoperti previsti dal contratto) = 36.666,67

$$40.000,00 \times (55.000,00/60.000,00) = 36.666,67$$

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:



- al pagamento
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.
- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro trenta (30) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza presentazione di opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni che rientrano nelle Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Arredamento" il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, se ciò avviene, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il pagamento di tale supplemento è corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;**
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.**

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita singolarmente considerata, in quanto, ai soli effetti di questo articolo, si considera che, per ognuna di tali Partite è stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati per la singola Partita in base a quanto sopra previsto sono considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- **non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;**
- **purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.**

Se le somme assicurate per le Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Terreni" e "Rimanenze", sono complessivamente:

- **inferiori o uguali a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 500.000,00 euro;**
- **superiori a 3.000.000,00 di euro, l'acconto non può superare l'importo di 1.000.000,00 di euro.**

Se il danno interessa le Partite **"Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Arredamento"**, l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "Valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul "supplemento di Indennizzo" che a lui spetta in base al "Valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁵ verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua**



volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 1.2 paragrafo "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile", se attivata anche la Garanzia Incendio e altri eventi. .

¹ Art. 1914 del Codice civile.

² Art. 1913 del Codice civile.

³ Art. 1915 del Codice civile.

⁴ Art. 1907 del Codice civile.

⁵ A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice civile.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN SOLIDITÀ VERSO TERZI – GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve inviare denuncia scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto conoscenza⁶.

La denuncia deve contenere:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:

- far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile⁷ ;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- comunicare subito richieste, domande o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
- mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
- trasmettere subito a Generali Italia ogni atto giudiziario che gli viene notificato;
- collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
- produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
- comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 1.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno al quale si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;



- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contraente o dell'Assicurato relativamente al Sinistro, Generali Italia può **posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso**.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.5 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

La copertura opera fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la Garanzia Responsabilità Civile proprietà dell'Immobile, oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti indicati all'articolo Gestione della vertenza di danno e spese legali.

Sono salvi i diversi limiti di Indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Gli importi di Franchigie e gli Scoperti previsti nelle Condizioni Specifiche che regolano la Garanzia o pattuiti in Polizza, sono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Indennizzo pattuito.

Il Massimale "per Sinistro" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Sinistro.

Nell'ambito di esso:

- il Massimale "per persona" rappresenta il limite massimo di Indennizzo per tutti i danni relativi a ciascuna persona deceduta o che ha subito lesioni corporali;
- il Massimale "per danni a cose" rappresenta il limite massimo di Indennizzo per i danni a cose, compresi gli animali, relativi a tutte le persone danneggiate.

Tali Massimali sono, a ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Se i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del contratto, la copertura - sempre nei limiti convenuti - opera in eccedenza alle Garanzie previste dalle suddette polizze.

⁶ Art. 1913 del Codice Civile.

⁷ Art. 1915 del Codice Civile.

